

IN BREVE n. 048-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AGENZIA DELLE ENTRATE - OBBLIGHI DI FATTURAZIONE

Domanda

Quali limiti vigono per l'adempimento degli obblighi di fatturazione mediante il bollettario madre-figlia?

Risponde A.Giordano

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, della legge n. 44/2012, di conversione del “decreto semplificazioni” n. 16/2012, i limiti per l'adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione mediante la tenuta di un bollettario madre-figlia sono pari a: 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di 700mila euro relativamente a tutte le attività esercitate.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CESSIONE DELL'UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE

Domanda

La concessione non per fini commerciali del diritto di utilizzo di immagini fotografiche di carattere artistico è soggetta a Iva?

Risponde A.Giordano

L'articolo 3, comma 4, del Dpr n. 633/1972 esclude dall'Iva le transazioni (cessioni, concessioni, licenze e simili) aventi a oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione delle opere dell'ingegno, protette ai sensi del capo I della legge sul diritto di autore n. 633/1941, a condizione che siano poste in essere dal loro autore, erede o legatario e che non siano destinate a finalità di pubblicità commerciale.

Pertanto, le cessioni da parte dell'autore di opere fotografiche offerte a terzi per l'utilizzazione economica delle stesse, non destinate a fini di pubblicità commerciale, sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva, trattandosi di opere protette ai sensi del capo I della citata legge sul diritto di autore.

Vanno invece assoggettate a Iva, ai sensi del secondo comma, n. 2, dell'articolo 3 richiamato, le stesse operazioni se poste in essere da soggetti diversi dall'autore, legatario o erede.

DENUNCIA E RICHIESTE DI UN PENSIONATO

a cura di Marco Perelli Ercolini - Vicepresidente vicario Feder.S.P.eV.

A fronte di una intera vita di lavoro e fior di contribuzioni versate per la speranza di passare una serena e dignitosa vecchiaia, in un periodo in cui si chiedono grossi sacrifici a tutti i cittadini, ma nel contempo si leggono scandalosi sperperi del pubblico denaro e nessun serio provvedimento del taglio delle spese superflue e di sacrifici della cosiddetta "casta", ecco le riflessioni e le richieste di un pensionato:

Premesso che

1. come rilevato in una pubblicazione di Nicola Quirino, docente di finanza pubblica all'Accademia della Guardia di Finanza e alla Luiss, per quanto riguarda i redditi dichiarati dalle persone fisiche nel 1993, i pensionati pesano il 19,7% (i dipendenti il 56,2%, gli imprenditori il 13,2% e i professionisti il 7,6) e che quindici anni dopo, nel 2007, il peso è ulteriormente aumentato e cioè pari al 26,8% (gli imprenditori 5% e i professionisti 4,29)
2. i nonni col loro volontariato contribuiscono in modo significativamente tangibile alla ricchezza del Paese incidendo positivamente sul Pil

tenendo presente che

1. più volte le pensioni sono state connotate come una retribuzione differita
2. i trattamenti economici delle pensioni sono strettamente correlati alle contribuzioni effettuate durante tutta la vita contributiva
3. le contribuzioni sono finalizzate alle pensioni di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti
4. le contribuzioni previdenziali gravano pesantemente sia in modo diretto che indiretto sulla busta paga e sul costo del lavoro per circa un terzo della stessa
5. sulle pensioni grava una pesante imposizione fiscale e tutto il trattamento è sottoposto alla scure fiscale senza possibilità di deduzioni inerenti e correlate allo stato di pensionato
6. le pensioni non sono agganciate alle retribuzioni dei colleghi in attività lavorativa
7. la perequazione automatica incide in modo distorto essendo applicata con indici graduati secondo scaglioni di importi e su un paniere di generi di consumo non della vita corrente del pensionato e inoltre gli indici Istat applicati non rispecchiano la reale svalutazione monetaria corrente
8. i trattamenti economici di pensione sono un credito di valuta e non di valore per cui in pochi anni perdono pesantemente il potere di acquisto soprattutto quando negli anni per la maggior disabilità il fabbisogno economico è superiore

rilevato che

1. troppo spesso i provvedimenti normativi di natura economica vanno a incidere ulteriormente sul quantum della pensione già soggetta alla svalutazione monetaria corrente
2. in modo preoccupante gli esodi lavorativi incidono sulle casse previdenziali essendo il sistema previdenziale spesso utilizzato come ammortizzatore sociale per risolvere problemi occupazionali prodotti dalle ristrutturazioni delle imprese e che gli oneri comportano tagli sulle spalle dei pensionati

sottolineato inoltre che

1. i tagli alle pensioni di reversibilità sono agganciati in modo improprio ai redditi del coniuge superstite (legge 335/1995 articolo 1 comma 41).
Infatti la prestazione deriva da una contribuzione ben specifica finalizzata alla tutela dell'invalidità, della vecchiaia e dei superstiti e, contrariamente ai tributi o alle imposte che trovano imposizione diversa secondo il reddito, non è istituzionalmente ancorata a una consistenza patrimoniale né si tratta di una prestazione di una indennità o una prestazione ancorabili a tetti di reddito.

Inoltre crea palesi disparità di trattamento tra chi che s'è sempre sacrificato lavorando e chi ha preferito fare la cicala.

2. il prelievo posto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza (articolo 2 comma 1 decreto legge 138/2011: *il contributo del 5% sulle somme eccedenti nel loro cumulo lordo di più pensioni i 90 mila euro e del 10% per la parte eccedente i 150 mila euro era stato previsto dal DL 98/2011, convertito in legge n. 111/2011 - articolo 18 comma 22bis, poi temporaneamente abrogato dal DL 138/2011 e ripristinato in sede di conversione dall'articolo 2 comma 1 della legge 148/2011; integrato con l'articolo 24 comma 31bis del DL 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214 - decreto "Salva Italia": e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro*) ha una natura del tutto simile al prelievo effettuato sul trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti dichiarato illegittimo con le sentenza 223. In particolare il prelievo comporterebbe una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento di pensione con acquisizione al bilancio dello stato del relativo ammontare che presenta evidenti caratteristiche di prelievo tributario.
3. i blocchi della perequazione automatica del 2012 e 2013 stanno incidendo pesantemente e in modo definitivo sui trattamenti delle pensioni.

E a questo proposito va ricordato quanto a tal proposito espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 316/2010 sul blocco fatto nel 2008

...dev'essere, tuttavia, segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta.

tutto ciò premesso e rilevato,

CHIEDO

1. il blocco ai prelievi sulle pensioni oltre i 90.000 euro, come avvenuto per i tagli sulle retribuzioni in atto
2. la cancellazione delle norme di blocco in essere e future sulle perequazioni automatiche
3. uno studio per un taglio più equo delle pensioni di reversibilità in relazione al reddito del coniuge superstite
4. di evitare ulteriori tagli su una categoria debole perché priva di potere contrattuale, che ha sempre pagato e continua a pagare le tasse, si è sempre sacrificata quando era in attività lavorativa per il bene della Nazione, si è costruita una previdenza versando i contributi richiesti dall'ordinamento vigente per un futuro dignitoso nel post lavorativo secondo il suo rango sociale.

Da ultimo fanno presente che trattamenti economici di minor importo non solo danno minor gettito fiscale, ma comportano per risparmi di spesa un minor consumismo e incidono negativamente nel volano produttivo nazionale rallentando il mercato del lavoro.

IN ALLEGATO A PARTE - Parere avv. Minneci da sito dr. Abruzzo (documento 195)

I DIPENDENTI DELLA PA ASSUNTI DOPO IL 2000 SONO A TFR e CONTINUANO A PAGARLO

La Corte Costituzionale (sentenza 223/2012) ha recentemente detto che per il Tfr il lavoratore non deve alcun versamento contributivo perché sarebbe discriminante e incoerente con le regole del trattamento di fine rapporto.

Lo Stato è subito corso ai ripari con un decreto-legge facendo marcia indietro sulla precedente norma dell'estate del 2010 (legge 122 conosciuta come Manovra d'estate) che aveva stabilito che, a partire dalle anzianità maturate dal 1 gennaio 2011, i trattamenti di fine servizio dei pubblici dipendenti (indennità premio di servizio e buonuscita) sarebbero stati calcolati secondo le regole del trattamento di fine rapporto (Tfr) dei lavoratori privati.

Tutto tace però circa il trattamento dei lavoratori assunti nel pubblico impiego con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 o con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000, per i quali è previsto, pur essendo stato imposto il Tfr, una contribuzione, motivata per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti con Ips e Tfr (il DPCM 20 dicembre 1999 aveva stabilito che lo stipendio tabellare del personale con Tfr venisse diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al Tfs (o Ips) ha e mantiene a suo carico per questa prestazione; lo stipendio lordo così diminuito verrebbe poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del Tfr). Un particolare però, le prestazioni tra indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto sono ben differenti e soprattutto negli anni il TFR è maggiormente penalizzante.

Insomma per questi lavoratori, "*lavoratori ignorati*", che continuano a versare la contribuzione pur essendo stato stabilito per loro un trattamento di fine servizio con le regole del Tfr, il danno e le beffe: è legittimo tutto ciò? Tutti tacciono...anche gli stessi interessati, ma forse non sanno l'inghippo.

MATERNITA' e ADOZIONI

Anche in caso di adozioni o affidamento preadottivo l'indennità per maternità spetta per 5 mesi, illegittima la previsione di solo tre mesi.

In particolare: "gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993)".

Corte costituzionale - sentenza 257 del 22 novembre 2012

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sent. 257 del 22.11.2012 (documento 196)

DIMISSIONI e LAVORO NELLA P.A. da DPL Modena

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 35 del 22 novembre 2012, ha risposto ad un quesito dell'Università degli Studi di Firenze, in merito alla problematica concernente l'applicabilità dell'art. 4, commi 16-22, L. n. 92/2012, afferente alla procedura di convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche nell'ipotesi in cui si tratti di prestazioni svolte alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'istante chiede se dal 18 luglio u.s., data di entrata in vigore della suddetta Legge, la norma sopra citata possa trovare immediata applicazione anche nei confronti del personale contrattualizzato delle Università.

La risposta in sintesi:

"...Alla luce delle osservazioni svolte ed in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che l'art. 4, commi 16-22, L. n. 92/2012, in materia di validazione delle dimissioni presso la competente Direzione territoriale del lavoro, ovvero presso i Centri per l'impiego o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva, non sia immediatamente applicabile con riferimento al personale contrattualizzato delle università e, più in generale, delle pubbliche amministrazioni."

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 35 del 22.11.2012
(documento 197)**

MALATTIA e FASCE REPERIBILITA'

SETTORE	NORMA DI RIFERIMENTO	FASCE	ESENZIONE DALLE FASCE	NOTE
Pubblica Amministrazione	Decreto 206 del 18 dic. 2009	dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18	<ul style="list-style-type: none"> • patologie gravi con terapie salva vita • infortuni sul lavoro • malattie per causa di servizio e patologie connesse a invalidità riconosciuta • visite fiscali già effettuate 	
		anche nei giorni non lavorativi e festivi		
Lavoratore privato	DM 15 luglio 1986	dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19	<ul style="list-style-type: none"> • documentazione ospedaliera • infortunio sul lavoro • per esigenze sanitarie giustificanti 	per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato controllo ambulatoriale
		incluse le domeniche e i festivi		

**IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO n. 206 del 18.12.2009 (documento 198)
DECRETO MIN. 15 luglio 1986 (documento 199)**

IMU e SCADENZA SALDO AL 17 DICEMBRE

Il 17 dicembre 2012 è la data ultima per il pagamento della 2 rata a saldo dell'IMU: per 1° abitazione solo al Comune, per le 2° case una quota al Comune e una allo Stato. Mentre i Comuni hanno dovuto fissare l'aliquota entro il 31 ottobre, lo Stato si è riservata la facoltà di decidere una variazione dell'aliquota a suo favore, ora dello 0,38 per cento sul valore dell'immobile (rendita catastale moltiplicata per 1,05 e il risultato moltiplicato per 160), entro il 10 dicembre cioè sette giorni prima della scadenza della data ultima utile per il versamento senza incorrere in sanzioni.

Veramente poco per eventuali calcoli peraltro non facili....in caso di più immobili! e attenzione... è

stato detto a chiare lettere dal ministro Vittorio Grilli che non ci sarà nessun rinvio per il pagamento.

Per le denunce IMU dovrebbe esserci una proroga al 5 febbraio 2013.

Per fortuna si parla di semplificazioni fiscali e tutele per il contribuente.....

CERTIFICATI MALATTIA ON LINE da Omceo News Ordine Milano

A seguito di segnalazione da parte dell'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Milano in merito a difformità da parte dei medici in ordine alla certificazione di malattia rilasciata al personale appartenente alla Polizia di Stato si ricorda che l' art.5-septies del D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art.69 del D.Lgs. 150/09 dispone che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici. Restano peraltro escluse dal campo di applicazione di tali disposizione il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art.3 del D.L.gs. 165/01 (magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatiche e prefetizie e le altre categorie che ai sensi del citato art. 3 sono disciplinate dai propri ordinamenti. Quindi per queste categorie i medici compilano i certificati ancora nella forma cartacea e le amministrazioni accattano i relativi documenti nella stessa forma con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato. Per quanto riguarda invece la richiesta da parte del Ministero dell'Interno di indicazione della diagnosi sui certificati, si allega una Comunicazione della Federazione Nazionale degli Ordini che l'autorizza sulla base dell'art. 61 del DPR 782 del 1985. Per contro bisogna segnalare che il Garante per la protezione dei dati personali in data 30 ottobre 2008 in risposta allo specifico quesito riguardo l'opportunità di redigere il certificato di malattia con segnalazione della diagnosi per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria espresse parere assolutamente contrario.

IN ALLEGATO A PARTE - FNOMCeO Comunicazione n. 20/2011 (documento 200)

SANITA' MILITARE APERTA AI CIVILI da DoctorNews del 27 novembre 2012

A breve le strutture sanitarie dedicate alle forze armate potrebbero accogliere anche i civili. Questa una delle riforme contenute nel programma di riorganizzazione della Difesa militare che ha già ottenuto l'ok del Senato e che ora è al vaglio della Camera. In sintesi il progetto prevede, tra gli altri provvedimenti, la possibilità per ospedali, poliambulatori e centri diagnostici dell'esercito e dei Carabinieri di siglare specifiche convenzioni con le Regioni per aprire all'intramoenia. Una scelta di «supporto al Servizio sanitario nazionale» spiega Gianluigi Magri, sottosegretario alla Difesa. E che, stando al rapporto dei tecnici parlamentari del Pd, consentirebbe ai cittadini di avvalersi delle «specifiche specializzazioni e competenze dei circa 1.600 medici militari». In attesa del via libera alla delega, al Ministero già sarebbero stati avviati i lavori per programmare la riorganizzazione interna che dovrebbe essere pronta per la fine del 2013. «Tuttavia» continua Magri «già nelle prossime settimane avremo un quadro più chiaro di come saranno trasformate le strutture, quali saranno potenziate e con quali funzioni». Quel che è sicuro, conclude il sottosegretario, è che, «il polo ospedaliero principale resterà il Policlinico militare del Celio di Roma, potenziato e arricchito con l'obiettivo di trasformarlo in Ircss».

REGIME IVA PER CASSA

La circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 dell' Agenzia delle Entrate chiarisce che a partire dall' 1° dicembre del 2012, tutti coloro che, operando nell' esercizio di impresa, arti o professioni, hanno realizzato nell' anno precedente un volume d' affari non superiore a 2 milioni di euro ed effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti, anch' essi soggetti passivi Iva, potranno scegliere se aderire, o meno, alle nuove regole del *cash accounting*.

La medesima opzione vale per questi soggetti in riferimento alla corrispondente detrazione dell' imposta.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare 44E del 26.11.2012 (documento 201)

Attenzione: il regime per cassa potrebbe essere a rischio di rettifica per i contribuenti con un fatturato oltre a 500mila euro, soglia autorizzata dalla normativa comunitaria. Infatti il limite sino a 2 milioni posto dalla normativa italiana, sottoposto a procedimento di consultazione del comitato Iva dell' Ue (norma che nella fattispecie però non sembrerebbe obbligatoria e vincolante), non è ancora concluso.

LO SAPEVATE CHE

Lo sapete che in Germania i funzionari pubblici non possono scioperare e che all' età pensionabile godono della pensione senza avere avuto in attività di servizio le trattenute sullo stipendio?

LA TERRIBILE IMU

Non solo calcoli lunari, anche per pagare l' IMU ulteriori peripezie...il pagamento mediante conto corrente postale presuppone un bollettino per ogni comune qualora si posseggano immobili in Comuni differenti. In fatti il modulo prevede uno spazio per l' inserimento di un solo codice comunale.

Ricordiamo che per determinare quanto dovuto a titolo di saldo per l' anno in corso, cioè il 2012, della nuova imposta municipale il cittadino contribuente deve infatti verificare l' aliquote applicabili deliberate dai singoli Comuni e nelle diverse fattispecie, effettuare i conteggi su base annua, scomputare quanto già versato con l' acconto e quindi procedere alla compilazione dell' F24 o del nuovo bollettino postale per procedere al versamento di quanto dovuto entro la data del 17 dicembre e speriamo che entro il 10 dicembre lo Stato non cambi l' aliquota a suo beneficio.....

COL 1 GENNAIO 2013 LE PENSIONI CRESCERANNO DEL 3%...MA QUALI?

Per la perequazione automatica dal 1 gennaio 2013 cresceranno del 3%, ma non tutte...L' aumento infatti è negato ai trattamenti superiori a 1.443 euro per la manovra Monti Salva Italia delle fine dello scorso anno. Per fortuna che in un recente sentenza della Corte costituzionale (sentenza 316/2010 sul blocco fatto nel 2008) era stato detto che *“la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo (perequazione automatica), esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n.*

349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta.

E già si ventila un blocco anche per gli anni 2014-2015....

No comment !

Dunque quest'anno per le somme di pensione inferiori a 3 volte il minimo INPS l'aumento sarà del 3% colme stabilito dal decreto interministeriale (economia-lavoro) del 16 novembre u.s. pubblicato sulla G.U. del 27 novembre. Inoltre sarà anche pagato un piccolo credito dell'0,1%: la differenza tra aumento previsionale provvisorio del 2,6% (calcolo presuntivo al settembre 2011) e il dato effettivo del 2,7% a fine anno della perequazione del 2011 per il 2012.

CONGUAGLIO 2012		
TRATTAMENTI MINIMI		
Categoria	Provvisorio	Effettivo
Pensione sociale	353,54	353,88
Assegno sociale	429,00	429,41
Trattamento minimo	480,53	481,00
TRATTAMENTI SUPERIORI AL MINIMO		
Importo pensione al dicembre 2011	Provvisorio	Effettivo
fino a € 1.405,05	2,6%	2,7%
da € 1.405,05 a € 1.442,99	importo garantito	importo garantito
oltre € 1.442,99	nulla	nulla

PENSIONI 2013	
TRATTAMENTI MINIMI	
Categoria	Provvisorio
Pensione sociale	364,50
Assegno sociale	442,29
Trattamento minimo	495,43
TRATTAMENTI SUPERIORI AL MINIMO	
Importo pensione al dicembre 2012	Provvisorio
fino a € 1.442,99	3%
da € 1.442,99 a € 1.486,39	importo garantito
oltre € 1.486,39	nulla

P.A. - FERIE NON GODUTE

Il Dipartimento della Funzione pubblica con nota DFP n. 40033 del 8 ottobre 2012 fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di ritenere escluse dall'ambito di applicazione del divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti, le ipotesi

in cui la mancata fruizione si sia determinata in occasione di cessazioni del servizio conseguenti a periodi di malattia ovvero a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente:

"...le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione di decesso del dipendente, configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. In base a quanto sopra non sembrerebbe, pertanto, rispondente alla ratio del divieto previsto dall'art. 5, co. 8, del D.L. n. 95 del 2012 includervi tali casi di cessazione, poiché ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di salute, ancorché già in precedenza rinviate per ragioni di servizio, resta integro con riguardo alla duplice finalità di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione."

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ. PUBBLICA Nota 40033 dell' 8.10.2012
(documento 202)**

CASSAZIONE: PER LE FERIE NON GODUTE SCATTA D'UFFICIO L' INDENNITÀ ANCHE SE IL CONTRATTO NON LA PREVEDE

Il datore di lavoro deve mettere mano al portafogli e pagare al dipendente l'indennità per le ferie non godute nel caso in cui il lavoratore, per motivo non dipendente dalla sua volontà come nel caso di malattia, non abbia potuto consumare i giorni destinati al «riposo annuale». Questa regola vale anche nel caso in cui i contratti collettivi non prevedano una clausola del genere.

Lo sottolinea la Cassazione sentenza 21028/2012: il diritto alle ferie nel nostro ordinamento gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale. Ne consegue che allorchè il lavoratore assentatosi dal lavoro a causa di una lunga malattia, non abbia goduto, in tutto o in parte, delle ferie annuali entro il periodo stabilito dalla contrattazione collettiva in assenza di alcuna determinazione al riguardo da parte del datore di lavoro, non può desumersi dal silenzio serbato dall'interessato alcuna rinuncia e quindi il datore è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Le clausole di contratti collettivi che prevedono esclusivamente il diritto al godimento delle ferie e non anche dell'indennità sostitutiva, in applicazione del principio di conservazione del contratto, devono essere interpretate nel senso che in ogni caso la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non può escludere il diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva delle ferie, in considerazione della irrinunciabilità del diritto stesso, costituzionalmente garantito.

DICHIARAZIONE IMU

E' ufficiale: la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013. Confermato dal MEF il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012.

Con due comunicati stampa datati 28 novembre 2012 nn. 172 e 173 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorda che il termine per il versamento a saldo dell'IMU resta stabilito al prossimo 17 dicembre 2012 e conferma che il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012 viene differito al 4 febbraio 2013.

In merito alla presentazione della dichiarazione IMU, il Ministero dell'Economia e delle Fiananze col comunicato n.172 del 28 novembre 2012 precisa che *“l'art. 9, comma 3, lettera b) del D. L. n. 174 del 2012, come modificato durante l'iter parlamentare di conversione, ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012 a 90 giorni dalla data di*

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 30 ottobre 2012 che ha approvato il modello di dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 5 novembre. Pertanto, l'attuale termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012, stabilito dall'art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica".

IMU - ATTENZIONE AGLI ARROTONDAMENTI

Per i pagamenti a saldo dell'IMU i singoli importi devono essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a euro 0,49, o, per eccesso, se superiore a detto importo. La somma dei singoli importi deve coincidere con quello totale del versamento. Per l'abitazione principale l'importo dell'IMU deve essere esposta al netto della detrazione da indicare nell'apposito spazio e senza arrotondamenti.

PAGAMENTO IMU CON BOLLETTINO POSTALE

Dal 1° dicembre 2012 l'IMU potrà essere versata anche con il bollettino di c/c postale approvato dal MEF con il decreto ministeriale del 23 novembre 2012, in corso di pubblicazione sulla G.U.

Il bollettino è utilizzabile, in aggiunta al modello F-24, per tutte le tipologie di versamento riguardanti l'IMU.

Il contribuente, quindi, dal 1° dicembre potrà effettuare il versamento dell'IMU con scadenza 17 dicembre 2012 recandosi presso un'agenzia postale o tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane SPA.; in quest'ultimo caso, riceverà la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico e l'immagine virtuale del bollettino o una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione che costituiranno la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito. Il bollettino di conto corrente postale dovrà obbligatoriamente riportare il numero di conto corrente 1008857615 (valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale) ed essere intestato a "PAGAMENTO IMU".

Dalle istruzioni risulta che il versamento dell'IMU deve essere effettuato distintamente per ogni Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Se nell'ambito dello stesso Comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti.

BORSE DI STUDIO ENPAM

In scadenza le domande per le borse di studio

Vanno presentate entro il 15 dicembre prossimo le domande per le borse di studio Enpam destinate agli orfani di medici chirurghi e odontoiatri. I sussidi con importo variabile in base al livello scolastico sono 240 e vanno da un minimo di 830 a un massimo di 3.100 euro.

Chi si laurea con il massimo dei voti potrà prendere 4.650 euro. Si può partecipare all'assegnazione se il nucleo familiare di appartenenza ha un reddito annuo non superiore a 36.531,30 euro (sei volte l'importo del trattamento minimo Inps) aumentato di un sesto per ogni componente del nucleo escluso il richiedente.

Non possono fare richiesta gli orfani che hanno diritto a sussidi di studio da parte di altri Enti previdenziali o che possono accedere direttamente alle prestazioni Onaosi, chi si è già laureato

prima dell'anno accademico 2011-2012, i ripetenti, i fuori corso, chi, infine, è già laureato e si iscrive a un secondo corso di laurea.

Il sussidio va richiesto dall'orfano, se maggiorenne, oppure dal genitore o da chi ne fa le veci.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Arma dei Carabinieri - Nuclei antisofisticazione e Sanità

Data di emissione il **29 novembre 2012**



CASSE PROFESSIONISTI SONO ENTI PUBBLICI

Le Casse privatizzate restano nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni e di conseguenza sono destinatarie di tutti i provvedimenti di finanza pubblica: "la privatizzazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico della attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli enti che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico. La trasformazione operata dal D.Lgs. 509/1994 rappresenta solo una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo".

Consiglio di Stato sezione sesta - Sentenza numero 6014 del 28.11.2012

**IN ALLEGATO A PARTE - CONS. STATO sez. VI Sent. 6014 del 28.11.2012
(documento 203)**

RIFLESSIONI

1° osservazione

Aumentano le tasse , diminuiscono i servizi, nessun taglio agli sprechi e ai privilegi per diminuire le spese.

2° osservazione

In Germania le cure mediche, di qualsiasi tipo, tranne alcune prestazioni odontoiatriche, sono garantite a tutti....le mutue hanno accumulato grandi attivi e quasi tutti gli ospedali, paragonabili per i servizi ad alberghi a tre stella, chiudono con bilanci attivi....perchè e come mai?

3° osservazione

Si vuole limitare (nelle righe si potrebbe leggere abolire) il SSN italiano....perchè fortemente passivo, ma come fanno alcune Regioni (vedi Lombardia) con una sanità medio-alta a chiudere in pareggio? Chi non dice la verità?